

**PROGETTO DI LEGGE RECANTE “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2011,
N. 3 (MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE
DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA
RESPONSABILE)”**

RELAZIONE

Relazione

Nell'ultimo trentennio, diverse indagini della magistratura hanno portato alla luce la presenza delle mafie fuori dalle aree di insediamento tradizionale del Paese, mostrando come queste organizzazioni siano capaci di adattarsi anche a contesti non solo distanti geograficamente da quelli di genesi storica, ma anche molto diversi sul piano sociale e culturale.

Pertanto, accanto alle politiche da adottare per ostacolare tale fenomeno, si avverte un'esigenza conoscitiva del fenomeno stesso e il programma di mandato della Presidenza sottolinea come uno degli obiettivi prioritari di governo sia quello della lotta alle infiltrazioni mafiose e alla criminalità organizzata, attraverso la promozione e diffusione di una cultura della legalità.

In particolare, tra gli obiettivi di mandato sulla prevenzione della criminalità organizzata, vi è anche quello di selezionare ed evidenziare quei fattori locali, caratteristici di uno specifico territorio e contigui ad altre aree anche interregionali, in grado di cogliere i segnali anticipatori della penetrazione della criminalità organizzata all'interno della società civile, con gravi conseguenze per il deterioramento della qualità di vita e per le prospettive di sviluppo socio-economico.

Dalle ragioni sopra esposte nasce l'esigenza di rafforzare, all'interno della Regione Emilia-Romagna, il ruolo dell'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, al fine di garantire il costante monitoraggio delle iniziative sviluppate attraverso la presente legge, integrare le fonti informative esistenti sul tema del crimine organizzato e mafioso e su altri fenomeni ad esso connessi e, contemporaneamente, di predisporre rapporti conoscitivi e ulteriori conoscenze, anche in raccordo con il Centro di documentazione di cui all'articolo 15 della l.r. 3/2011, da mettere a disposizione della Giunta e di tutta la comunità regionale.

In tale cornice si richiama inoltre la Risoluzione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 157, approvata il 9 febbraio 2015, nella quale la Giunta viene invitata a proseguire il lavoro già avviato negli anni passati nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata, con sempre maggiore incisività e con una maggiore coordinazione degli osservatori e degli strumenti esistenti.

A tale proposito all'Osservatorio regionale, in collegamento con gli osservatori locali di cui all'articolo 3 comma 1, lettera c) della l.r. 3/2011, viene ora demandata la funzione di analizzare ed individuare temi rilevanti ed emergenti collegati al fenomeno del crimine organizzato e mafioso e verso cui esiste una particolare sensibilità sociale da sottoporre all'attenzione della costituenda Consulta regionale, di cui all'articolo 12 bis del presente progetto di legge , affinché gli stessi siano ulteriormente approfonditi sul piano conoscitivo.

Ai fini della promozione e dello sviluppo delle politiche regionali di prevenzione del crimine organizzato e mafioso si prevede l'opportunità di convocare, in raccordo con quanto disposto dall'art. 3 comma 3 dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", una Conferenza regionale sulla legalità, in particolare per meglio coordinare gli interventi di prevenzione primaria e secondaria di cui all'art. 3 della suddetta legge con le azioni finalizzate al sostegno degli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati di cui all'art. 10 della legge 3/2011 .

Inoltre, poiché tra gli obiettivi di mandato della presente Legislatura rientra quello di rafforzare i rapporti di collaborazione e i compiti di coordinamento della Regione con i soggetti istituzionali preposti a compiti di indagine e osservazione dei fenomeni di criminalità organizzata e mafiosa, con gli Enti Locali territoriali nonché con le Associazioni e le Organizzazioni sociali, sindacali e di categoria, si valuta opportuno istituire la "Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità ", con funzioni propositive e consultive al fine di supportare la Giunta a riconoscere i fattori di vulnerabilità presenti sul territorio regionale ed ad attivare idonee misure di prevenzione e contrasto.

Illustrazione dei singoli articoli

Il progetto di legge è composto da quattro articoli.

Articolo 1

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 3/2011

In coerenza con gli obiettivi di mandato in materia, viene consolidato il ruolo dell'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con il fine di contribuire alla più ampia e diffusa conoscenza, arricchendo il patrimonio di analisi esistente con un monitoraggio sistematico di fenomeni che concorrono o possono favorire lo sviluppo della criminalità organizzata e mafiosa su tutto il territorio regionale. In questo senso viene posto in capo all'Osservatorio regionale il compito di predisporre un rapporto periodico sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna tale da consentire prioritariamente alla Giunta regionale, ma anche al sistema delle Autonomie locali di disporre di elementi di conoscenza aggiornati su questo fenomeno, funzionali alla programmazione di più mirate azioni di prevenzione e contrasto.

Il ruolo dell'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso viene ulteriormente valorizzato rispetto alla diretta promozione di seminari tematici, iniziative editoriali e, più in generale, di carattere culturale, finalizzate alla diffusione di conoscenza in materia, in raccordo con il centro di documentazione sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, di cui all'art.15 della legge 3/2011. In coerenza con quanto previsto all'articolo 3, comma 3 dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", l'articolo prevede che la Regione promuova la Conferenza regionale sulla legalità, anche in cooperazione con le istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, oltre che per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale, anche al fine di meglio coordinare gli interventi di prevenzione primaria e secondaria di cui all'art. 3 con le azioni finalizzate al sostegno degli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati di cui all'art. 10 della legge 3.

Articolo 2

Introduzione dell'articolo 12-bis della legge regionale 3/2011

L'art. 12 bis del progetto prevede la costituzione della "Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità", con funzioni propositive e consultive al fine di supportare la Giunta a riconoscere i fattori di vulnerabilità presenti sul territorio regionale ed ad attivare idonee misure di prevenzione e contrasto.

In particolare tale Consulta svolgerà attività propositive e consultive nei confronti della Giunta Regionale in materia di cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e dovrà avere uno scambio continuo di informazioni e dati tra le esistenti Consulte di cui alle leggi n. 11 del 2010 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata", e n. 3 del 2014 "Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari".

Articolo 3

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 3/2011

L'articolo 17 novellato prevede ora una cadenza triennale per la presentazione da parte della Giunta regionale alla competente commissione assembleare della relazione per la clausola valutativa contenente una serie di dati ed informazioni relativi ai risultati e alle modalità dell'attuazione della presente legge, allineando la scansione temporale triennale alle regole delle clausole valutative delle altre leggi regionali sottoposte alla valutazione dell'organo assembleare.

Viene inoltre previsto un più stretto raccordo tra la predisposizione della relazione per la clausola valutativa da parte della Giunta e l'attività dell'Osservatorio, tenendo conto anche del rapporto periodico sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia Romagna predisposto dall'Osservatorio regionale.

Articolo 4**Entrata in vigore**

L'articolo 4 contiene la norma di entrata in vigore della legge

Articolo 1

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 3/2011

1. Nella rubrica dell'articolo 12 è aggiunto infine il periodo: <<Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso.>>
2. Nel comma 1 dell'articolo 12 tra le parole <<Giunta regionale>> e la parola <<promuove>> sono inserite le parole <<, attraverso l'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso,>>.
3. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente comma:

“2. L'Osservatorio regionale, operante nella struttura regionale competente:

- a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;
 - b) opera in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
 - c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni di cui all'articolo 4 della presente legge anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
 - d) predispone un rapporto periodico sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale;
 - e) organizza seminari tematici ed iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, in raccordo con il Centro di documentazione di cui all'articolo 15;
 - f) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui agli articoli 5 e 6, comma 1, della presente legge;
 - g) condivide analisi e informazioni con gli strumenti di indagine e di osservatorio previsti dalla Legge Regionale n. 11 del 2010 e dalla L.R. 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari).”
4. Nel comma 3 dell'articolo 12 dopo le parole <<la Regione promuove>> sono aggiunte le parole <<il raccordo tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 10 >>

Articolo 2

Introduzione dell'articolo 12-bis della legge regionale 3/2011

“Articolo 12-bis

Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità”

1. La Regione istituisce la Consulta per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. Essa svolge attività propositive e consultive nei confronti della Giunta Regionale in materia di cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. La Consulta dura in carica per tutta la durata della Legislatura ed è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti istituzionali e da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti, professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta, e ne definisce le modalità di funzionamento. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.

4. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

Articolo 3

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 3/2011

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

A) la parola <<due>> è sostituita dalla parola <<tre>>;

tra le parole <<Giunta regionale>> e la parola <<presenta>> sono inserite le parole <<,anche B) avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 12 e tenendo conto del rapporto da questi predisposto,>>.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Scheda tecnico-finanziaria

Il progetto di legge recante "Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)" è organizzato in quattro articoli, che non prevedono oneri a carico del bilancio regionale.

Analisi degli articoli:

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 3/2011

Viene consolidato il ruolo dell'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso che opera nella struttura regionale competente che avrà anche il compito di predisporre un rapporto periodico sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna tale da consentire prioritariamente alla Giunta regionale, ma anche al sistema delle Autonomie locali, di disporre di elementi di conoscenza aggiornati su questo fenomeno, funzionali alla programmazione di più mirate azioni di prevenzione e contrasto.

Il ruolo dell'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso viene ulteriormente valorizzato rispetto alla diretta promozione di seminari tematici, iniziative editoriali

e, più in generale, di carattere culturale, finalizzate alla diffusione di conoscenza in materia, in raccordo con il Centro di Documentazione sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, di cui all'art.15 della l.r. 3/2011.

Infine si prevede che la Regione promuova il raccordo tra gli interventi di prevenzione primaria e secondaria di cui all'art. 3 della l.r. 3/2011 con le azioni finalizzate al sostegno degli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati di cui all'art. 10 anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003.

Articolo 2 - Introduzione dell'articolo 12-bis della legge regionale 3/2011

L'art. 12 bis del progetto prevede la costituzione della Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità, con funzioni propositive e consultive al fine di supportare la Giunta a riconoscere i fattori di vulnerabilità presenti sul territorio regionale e ad attivare idonee misure di prevenzione e contrasto.

La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

Articolo 3 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 3/2011

L'articolo 17 novellato prevede ora una cadenza triennale per la presentazione da parte della Giunta regionale alla competente commissione assembleare della relazione per la clausola valutativa contenente una serie di dati ed informazioni relativi ai risultati e alle modalità dell'attuazione della presente legge, allineando la scansione temporale triennale alle regole delle clausole valutative delle altre leggi regionali sottoposte alla valutazione dell'organo assembleare.

Viene inoltre previsto un più stretto raccordo tra la predisposizione della relazione per la clausola valutativa da parte della Giunta e l'attività dell'Osservatorio, tenendo conto anche del rapporto periodico da questi predisposto sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia Romagna.

Articolo 4 - Entrata in vigore

L'articolo 4 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).